



SD: 30401/2025

**Spett.le Regione Emilia-Romagna  
Area Valutazione Impatto e  
Ambientale e Autorizzazioni**  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: Procedura di Provvedimento Autorizzazione Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto "PER IL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO PRODUZIONE AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE DA RIFIUTI LIGNEOCELLULOSICI" NEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) PRESENTATO DAL PROPONENTE – Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano. PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE.**

In merito al procedimento in oggetto, depositato sul portale regionale in data 08/10/2025 PG RER 1008842, pubblicato sul sito RER e per il quale sta predisponendo l'avvio della consultazione per gli Enti ai fini della completezza della documentazione presentata, si premette che l'az. Agricola Ravara:

- effettua dal 2002 presso il proprio impianto in Loc. Ravara 1, Comune di Castelvetro Piacentino (PC), l'attività di avvio al recupero mediante compostaggio di rifiuti lignocellulosici per la produzione di ammendante compostato verde conforme ai requisiti previsti all'allegato 2, punto 4, del D.Lgs 75/2010 (norma quadro in materia di fertilizzanti). L'attività di compostaggio viene svolta sulla base della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 Determinazione Dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA dell'A.R.P.A.E. n. DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017;
- risulta iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. 157/A;
- in ordine alla compatibilità con le vigenti disposizioni comunali di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale il sito in cui sorge l'attività ricade in area classificata dal vigente P.R.G. a "Zona E1 Agricola normale", conseguentemente, l'attività di recupero rifiuti può essere svolta esclusivamente dalla Ditta nell'ambito delle funzioni di esercizio dell'agricoltura e in particolare, nelle prescrizioni della richiamata autorizzazione viene riportato che *"l'ammendante compostato verde derivante dall'attività di recupero (R3) potrà essere riutilizzato esclusivamente nei terreni dell'Azienda Agricola Ravara in Comune di Castelvetro P.no - loc. Podere Ravara - nell'ambito delle funzioni di esercizio dell'agricoltura, resta pertanto preclusa la commercializzazione di tale materiale"*.

Con l'istanza di PAUR l'Azienda ha inteso presentare un progetto nel quale chiede di incrementare il quantitativo di rifiuti conferibili da 7.450 t/anno a 15.000 t/anno mantenendo invariati i codici di rifiuto, i quantitativi di stoccaggio istantaneo e di rifiuti trattati (R3), e le aree ad essi dedicate, con lo scopo di poter vendere a terzi l'ammendante prodotto;

Per la realizzazione del progetto vengono chiesti i seguenti titoli abilitativi:

- Provvedimento di VIA ex art. 25 D.Lgs. 152/06;

- Autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/06.

Il proponente sostiene che

- a "seguito di eventuale approvazione del progetto ex art. 208 D.Lgs. 152/06, l'area potrebbe assumere la destinazione D2 – Produttive Esterne alla zona urbana di cui all'art. 64 delle NTA, anche in ragione del comma 6 dell'art. 208 che riporta: "L'approvazione ...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico...";

- l'impianto risulta esistente ed è già autorizzato e censito dal Piano rifiuti regionale; pertanto, non prevedendo ampliamenti, ma solamente un incremento dei rifiuti ritirabili rientra nella casistica di non applicabilità dei criteri localizzativi riportata all'art.2 c.1 lett.b della Disciplina del PTAV che si riporta per il buon ordine "I criteri di esclusione o condizionamento per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano:

a) .....omissis

b) agli impianti esistenti che prevedono una modifica/ampliamento di superficie e/o di potenzialità e/o di tipologia con le seguenti eccezioni:

- ...omissis
- ...omissis
- *ampliamento di impianto di gestione rifiuti esistente già autorizzato per rifiuti urbani e censito dal Piano rifiuti regionale;*

Eseguita una valutazione dell'istanza, la Scrivente ravvisa che:

- il progetto ricade nella tipologia della L.R. 4/2018 - B.2.50 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006; pertanto è stata richiesta attivazione procedura di VIA su base volontaria;

- l'Azienda è iscritta al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" e, ancorché l'impianto sia censito nel Piano rifiuti regionale, NON è, allo stato attuale, un impianto autorizzato alla gestione di rifiuti urbani;

- la richiesta di vendere a terzi l'ammendante prodotto implica la variazione dell'attività dell'Azienda da un regime agricolo ad uno commerciale, variazione che necessiterebbe anche di una variante urbanistica per l'area (a destinazione agricola) in cui attualmente sorge l'impianto;

- la modifica proposta implica il rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi che ricomprenda anche la variante urbanistica, tra l'altro non richiesta dal proponente tra i pareri ricompresi nel PAUR, ma solo citata negli elaborati quale conseguenza dell'ottenimento dell'autorizzazione stessa;

- trattandosi di nuova autorizzazione i criteri localizzativi individuati dal vigente PTAV della Provincia di Piacenza (disciplina sovraordinata) sono applicabili all'impianto in oggetto e in particolare vanno analizzati i criteri localizzativi (condizionanti ed escludenti) che definiscono le zone idonee o inidonee alla localizzazione di impianti di recupero. In riferimento alla tabella 4 dell'Allegato R del PTAV la collocazione a distanze inferiori a 500 m dal centro abitato rappresenta CRITERIO ESCLUDENTE per impianti di compostaggio che effettuano operazioni R3;

- nel caso in esame l'Azienda Ravara è collocata a distanza inferiore a 500 m dal centro abitato di Castelvetro Piacentino e conseguentemente il progetto per cui è richiesto il rilascio di nuova autorizzazione NON è conforme ai criteri localizzativi individuati dal PTAV;

- come riportato all'art. 3 dell'Allegato R del PTAV rubricato - Fattori di idoneità localizzativa per impianti di gestione rifiuti - comma 3. "**(P)** Le esclusioni e i condizionamenti sono da ritenersi di carattere prescrittivo e si riferiscono a tutele territoriali (tabelle 1, 2, 3) o a distanze da ricettori

*sensibili (tabella 4), mentre le preferenzialità (tabella 5) si riferiscono a fattori da considerare quando vi siano scelte alternative da ponderare”.*

Per tutto quanto sopra esposto, ARPAE SAC Piacenza, ritenuto di non poter derogare a quanto disposto dalla disciplina sovraordinata di Area Vasta (PTAV), ritiene improcedibile l'istanza presentata dall'Azienda Ravara e pertanto propone l'archiviazione della procedura in oggetto.

Tanto si trasmette per le valutazioni di competenza.

Distinti saluti

la Dirigente  
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
(Dott.ssa Anna Callegari)